



AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 09 del 03.04.2020
Prot. n. 3047 del 03.04.2020

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 06 DEL 18.03.2020 AVENTE AD OGGETTO "DPCM 11 MARZO 2020 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE" - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" DEI DIPENDENTI COMUNALI".

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 06 prot. n. 2762 del 18.03.2020 avente ad oggetto "D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio Nazionale" - Individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali";

PRESO ATTO che nella medesima ordinanza sono state individuate le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza, ai sensi del punto 6 dell'art. 1:

- Attività del COC (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività del protocollo comunale solo ed esclusivamente per la documentazione cartacea relativa a procedimenti urgenti ed indifferibili.
- Attività urgenti dei servizi finanziari, solo ed esclusivamente per attività indifferibili ed urgenti
- Attività della segreteria e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso.

RICORDATO che l'art. 1 p.to 6) del suddetto decreto recita "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

DATO ATTO che l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dispone:

- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale (comma 5);
- in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma (comma 6);

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri, i Decreti Legge ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01.04.2020 che all'art. 1 stabilisce le seguenti misure urgenti per il contenimento del contagio:
"l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

ORDINA

1. che le seguenti attività definite "attività indifferibili da rendere in presenza", nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e riducendo al minimo (tendenzialmente una persona per turno lavorativo) la presenza negli uffici e i contatti interpersonali:
 - Attività del COC (necessaria per fronteggiare l'emergenza) garantendo la reperibilità;
 - Attività della polizia locale
 - Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
 - Attività urgenti dei servizi sociali
 - Attività del protocollo comunale solo ed esclusivamente per la documentazione cartacea relativa a procedimenti urgenti ed indifferibili.
 - Attività urgenti dei servizi finanziari, solo ed esclusivamente per attività indifferibili ed urgenti
 - Attività della segreteria e dell'ufficio personale strettamente collegata all'emergenza sanitaria in corso**siano confermate fino alla data del 17 aprile 2020.**

2. che le restanti prestazioni lavorative siano espletate attraverso forme di lavoro agile, qualora possibile, previamente autorizzate e secondo le modalità che verranno adottate con successivo atto anche per quanto attiene la parte informatica.

RACCOMANDA

ai Responsabili di incentivare la fruizione delle ferie pregresse dei propri collaboratori, previa condivisione con il Segretario Comunale.

La presente ordinanza ha effetto a decorrere dalla data della sua emissione e fino al 17 aprile, fatta salva la possibilità di apportare modifiche che si rendessero necessarie o opportune in relazione all'evoluzione della situazione epidemiologica o alla sopravvenienza di ulteriori provvedimenti superiori.

Copia della presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune, all'albo pretorio online e trasmessa ai Responsabili di ciascuna Area al fine di consentirne la piena conoscenza e garantirne la puntuale attuazione da parte del personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

San Felice del Benaco, 03.04.2020



Il Sindaco
Simone Zuin

